



Taglio di Po, lì 06/03/2022

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”): rimodulazione dei limiti all’utilizzo del contante

Gentile Cliente,

a seguito del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 25.2.2022 n. 15 (pubblicata sul S.O. n. 8 alla G.U. 28.2.2022 n. 49) è avvenuta una rimodulazione dei limiti all’utilizzo del contante.

1 Rimodulazione dei limiti all’utilizzo del contante

Per effetto dell’art. 3 co. 6-*septies* del DL 228/2021, inserito in sede di conversione, dall’1.1.2022 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro), ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro), fino all’1.1.2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.

2 Conseguenze sul piano delle sanzioni

Dal momento che non sembra essersi in presenza di un innalzamento della soglia, ma di una previsione che, “retroattivamente”, lascia invariata la soglia stessa, nessun rischio sanzionatorio si dovrebbe porre per coloro che, tra l’1.1.2022 e l’1.3.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 228/2021), dovessero aver utilizzato contanti per importi compresi tra 1.000,00 e 1.999,99 euro.

3 Assenza di interventi sul minimo edittale

Sempre dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 co. 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina dei contanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 co. 6 del DLgs. 231/2007).

Il ripristino del precedente limite all’utilizzo del contante (operato in sede di conversione in legge del DL 228/2021) è, al momento, privo di coordinamento con le indicazioni fornite in ordine ai minimi edittali, in quanto l’art. 63 co. 1-*ter* del DLgs. 231/2007 non è stato modificato. Per le violazioni commesse dall’1.1.2022, quindi, nonostante la soglia sia stata riportata a 2.000,00 euro, appare operativo il minimo edittale di 1.000,00 euro.

4 Assenza di modifiche delle ulteriori previsioni in materia

Restano immutate, infine, tutte le ulteriori previsioni che attengono a tale materia.

Cambiavalute

A decorrere dall’1.1.2022, per l’attività dei cambiavalute iscritti nell’apposito registro resta la soglia di 3.000,00 euro, essendo stata dissociata dalla soglia relativa all’utilizzo del contante.

Money transfer

È pari a 999,99 euro, invece, il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. “*money transfer*”).



Deroghe per i turisti stranieri

I turisti stranieri (anche appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo), inoltre, possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro. I commi da 1 a 2-*bis* dell'art. 3 del DL 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all'importo di 15.000,00 euro, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano, presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all'art. 74-*ter* del DPR 633/72).

Cordialmente
Studio Duò e Associati